ALLEGATO A

(approvato con determinazione dirigenziale n. 973 del 13/10/2026)

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE EX ART. 56 D.LGS. 117/2017 E S.M.I. (CODICE TERZO SETTORE) PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE NEL TERRITORIO COMUNALE DA REALIZZARSI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA CILENTO DA CONCEDERE IN COMODATO GRATUITO AI SENSI DELL'ART. 71, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 117/2017

LA DIRIGENTE

Premesso che l'Amministrazione comunale, nell'intento di valorizzare il ruolo del Terzo settore e le molteplici espressioni del volontariato, riconosciuto come risorsa per la collettività, opera in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.; art. 1, comma 4, Legge n. 328/2000) e nel rispetto dei contenuti del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);

che l'Amministrazione ha la disponibilità dei locali siti in Via Cilento, rientranti nel patrimonio indisponibile del Comune e non utilizzati per fini istituzionali, i quali hanno storicamente ospitato una scuola dell'infanzia, rappresentando un punto di riferimento per l'educazione e la crescita della comunità locale, e intende salvaguardarne e valorizzarne la vocazione originaria destinandoli ad attività in continuità con le finalità di istruzione, educazione e formazione;

che con deliberazione di Giunta comunale n. 272 del 30/07/2026 l'Amministrazione ha approvato, quale atto di indirizzo, le linee guida per l'avvio della presente procedura;

RENDE NOTO

che si intende individuare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 56 e 71, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), una Organizzazione di Volontariato (ODV) o una Associazione di Promozione Sociale (APS), in qualità di Ente Capofila di una rete di soggetti del Terzo Settore operanti stabilmente sul territorio comunale, con la quale sottoscrivere una convenzione per la realizzazione di un programma di promozione culturale, sociale e di formazione diffusa presso i locali comunali di Via Cilento, e alla quale proporre la concessione in comodato d'uso gratuito dei medesimi locali ai sensi del citato art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

La proposta progettuale dovrà configurarsi quale programma di valorizzazione culturale, sociale e formazione diffusa: un piano coordinato, strutturato e coerente per tutta la sua durata, capace di far rivivere i locali e di coinvolgere attivamente la comunità. Non è ammessa una semplice somma di eventi slegati tra loro.

Il programma dovrà essere unico e supportato da una rete di soggetti operanti sul territorio comunale, e dovrà promuovere attività educative e laboratoriali in grado di integrare le diverse espressioni della cultura – dalle arti espressive e ricreative alla valorizzazione della lettura – con i temi dell'ambiente e della sostenibilità, al fine di generare concrete opportunità di crescita personale, inclusione sociale e coesione relazionale nel territorio.

La proposta dovrà altresì definire nel dettaglio le modalità di organizzazione e la logistica delle sale concesse, la cui gestione dovrà avvenire secondo un calendario condiviso e concordato da tutti i soggetti che compongono la rete dei promotori. È espressamente esclusa la partecipazione alla rete di soggetti con scopo di lucro (profit).

ART. 2 – L'IMMOBILE E LE CONDIZIONI D'USO

I locali oggetto del presente avviso sono siti in Via Cilento a Monterotondo.

Le condizioni d'uso sono le seguenti:

- la concessione avviene a titolo di comodato d'uso gratuito ai sensi del Codice Civile e dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente concessionario, e non comporta la corresponsione di alcun corrispettivo;
- l'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
- i locali non potranno essere destinati ad attività di tipo produttivo né ceduti a terzi a qualsiasi titolo, fermo restando quanto previsto al criterio C della griglia di valutazione in ordine alla messa a disposizione degli spazi per iniziative condivise con altre realtà del territorio.
- l'Ente Capofila ha l'obbligo di redigere il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex D.Lgs. 81/2008, nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e assicurare la gestione dell'emergenza/primo soccorso per tutte le attività svolte dalla rete.
- l'ente capofila ha l'obbligo di stipulare polizza r.c.t. (responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro) con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e idonea polizza incendio, furto e danni ai locali per danni ai beni comunali avuti in custodia.

La ripartizione degli oneri di conduzione dell'immobile – utenze, pulizie, manutenzioni e coperture assicurative – e ogni ulteriore condizione d'uso saranno definite nell'atto di concessione in comodato, regolato con atto separato a cura del Servizio Patrimonio – Dipartimento Sviluppo economico della Città e Vigilanza Edilizia, previa verifica della regolarità tecnica e patrimoniale, e approvato dal Consiglio comunale ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 272 del 30/07/2026. Tali elementi non formano oggetto di valutazione nella presente procedura.

L'esito favorevole della presente procedura non costituisce titolo all'utilizzo dei locali fino all'adozione dei relativi provvedimenti.

ART. 3 – DURATA E RINNOVO

Durata: anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Rinnovo: alla scadenza del primo anno la convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori 2 (due) anni, fino alla concorrenza del triennio, previa verifica positiva della permanenza dei requisiti richiesti, della qualità delle prestazioni erogate e del permanere dell'interesse pubblico che ne giustifica il mantenimento.

ART. 4 – RISORSE FINANZIARIE

La concessione dei locali avviene a titolo di comodato gratuito ai sensi dell'art. 71, c. 2 del D.Lgs. 117/2017. L'Amministrazione comunale non eroga contributi diretti a carico del proprio bilancio. Il valore economico del sostegno pubblico è costituito dalla messa a disposizione gratuita dell'immobile comunale. L'Ente concessionario provvede alla sostenibilità economica delle attività operative attraverso le proprie entrate istituzionali, contributi di terzi e quote di partecipazione alle attività associative/laboratoriali, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

ART. 5 – ATTIVITÀ A PAGAMENTO, TARIFFE AGEVOLATE E ACCESSO DEI SOGGETTI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI

Nell'ambito del programma possono essere previste attività svolte a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte degli utenti, quali corsi, laboratori e percorsi formativi. Lo svolgimento di attività di interesse generale anche dietro corrispettivo è ammesso dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e non costituisce di per sé causa ostativa alla partecipazione.

Poiché tuttavia i locali sono concessi a titolo gratuito, le attività a pagamento devono assicurare un corrispondente ritorno in termini di accessibilità per la collettività. La proposta progettuale deve pertanto contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi minimi:

a) l'indicazione delle tariffe ordinarie applicate a ciascuna delle attività a pagamento previste;

b) l'impegno formale ad accogliere a titolo gratuito, per ciascuna annualità e per ciascuna attività a pagamento, un numero minimo di 2 (due) utenti segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Monterotondo;

c) l'applicazione di tariffe calmierate o agevolate per specifiche categorie di utenti – a titolo esemplificativo: famiglie a basso reddito individuate sulla base dell'ISEE, famiglie numerose, persone con disabilità, over 65, giovani under 18 – con indicazione delle categorie beneficiarie e delle percentuali di sconto applicate rispetto alle tariffe ordinarie;

d) l'impegno a dare pubblicità alle tariffe e alle agevolazioni applicate, mediante affissione presso i locali e pubblicazione sui propri canali informativi;

e) l'impegno a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione sugli accessi agevolati concessi e sui soggetti segnalati accolti;

f) l'impegno a mantenere invariate, per l'intera durata della convenzione, le tariffe e le agevolazioni indicate nella proposta progettuale, fatto salvo il solo adeguamento annuale all'indice ISTAT dei prezzi al consumo ovvero la previa autorizzazione scritta del Comune.

g) la realizzazione, per ciascuna annualità, di un numero di 2 (due) iniziative ad accesso libero e gratuito, aperte all'intera cittadinanza senza requisiti di categoria.

Le tariffe e le agevolazioni indicate nella proposta progettuale costituiscono parte integrante della convenzione. Lo scostamento, al di fuori dei casi previsti dalla lettera f), costituisce inadempimento convenzionale.

Gli elementi di cui alle lettere b), c) e g) costituiscono standard minimi. La proposta può prevedere condizioni migliorative – un numero maggiore di utenti accolti a titolo gratuito, un'estensione delle categorie beneficiarie, percentuali di sconto più elevate, tariffe ordinarie più contenute o un numero maggiore di iniziative gratuite – che sono valutate secondo i criteri A e B della griglia di cui all'art. 9.

Le modalità di segnalazione degli utenti da parte dei Servizi Sociali, di verifica dei requisiti di accesso e di trattamento dei relativi dati personali sono disciplinate nella convenzione.

ART. 6 – OBBLIGHI DI MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

L'Ente Concessionario/Capofila si obbliga a trasmettere al Comune di Monterotondo, con cadenza annuale ed entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna annualità contrattuale, una relazione ufficiale sulle attività svolte presso i locali di Via Cilento.

Tale relazione dovrà specificare analiticamente:

a) il numero dei soggetti segnalati dai Servizi Sociali accolti a titolo gratuito in ciascun corso/laboratorio;

b) il numero degli utenti che hanno usufruito delle tariffe calmierate o agevolate, suddivisi per categoria beneficiaria (es. ISEE, over 65, disabili, under 18);

c) il resoconto quantitativo e qualitativo delle iniziative ad accesso libero e gratuito realizzate per la cittadinanza.

L'omessa, incompleta o tardiva trasmissione della relazione annuale, previa diffida da parte del Comune, costituisce **inadempimento convenzionale** e può comportare l'applicazione delle penali previste o la risoluzione della convenzione.

ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (A PENA DI ESCLUSIONE)

I requisiti che seguono non assegnano punteggio ma determinano l'ammissione o l'esclusione della proposta, e devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso:

1. Forma giuridica e iscrizione al RUNTS dell'Ente Capofila: Organizzazione di Volontariato (ODV) ovvero Associazione di Promozione Sociale (APS), in possesso dei requisiti del Codice del Terzo settore, regolarmente iscritta nella corrispondente sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da almeno 6 (sei) mesi. Nel computo dei sei mesi si tiene conto dei periodi di iscrizione maturati nei registri previgenti del volontariato (L. n. 266/1991) e dell'associazionismo di promozione sociale (L. n. 383/2000), in caso di continuità di iscrizione.
2. Costituzione della rete locale: proposta promossa e sottoscritta da una rete di soggetti operanti stabilmente sul territorio comunale, formalizzata mediante accordo di partenariato, associazione temporanea di scopo o altro atto equivalente, con indicazione dell'Ente Capofila. Si precisa che tutti i partner operativi che svolgono attività nei locali concessi devono essere soggetti privi di scopo di lucro, in coerenza con la natura gratuita della concessione e con il divieto di destinare i locali ad attività di tipo produttivo.
3. Integrazione tematica obbligatoria: inclusione nel programma di attività educative e laboratoriali in grado di integrare le diverse espressioni della cultura – dalle arti espressive e ricreative alla lettura – con i temi dell'educazione all'ambiente e della sostenibilità.
4. Struttura di piano unico: presentazione di un piano coordinato, strutturato e coerente per l'intera durata della convenzione.

L'Ente Capofila dovrà inoltre dichiarare:

- di possedere i requisiti di ordine generale e di moralità professionale per contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'assenza di cause ostative o condanne penali che comportino l'incapacità di contrattare con la P.A. ai sensi dei principi generali dell'ordinamento amministrativo (L. 241/1990 e s.m.i.);
- di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia, D.Lgs. n. 159/2011 come modificato dalla Legge n. 161 del 17/10/2017;
- di osservare le disposizioni di legge in materia di assicurazioni obbligatorie dei volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 8 – CONTENUTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale, redatta in forma libera, dovrà trattare tutti gli elementi valutati dalla griglia di cui all'art. 9 e in particolare:

- il programma delle attività per l'intera durata, con articolazione annuale;
- la composizione della rete, con il ruolo operativo di ciascun soggetto;
- gli accordi, protocolli d'intesa o convenzioni operative già in essere o programmati con le istituzioni scolastiche del territorio, con indicazione dei percorsi formativi previsti;
- il calendario condiviso di utilizzo delle sale e le modalità di coordinamento tra i promotori;
- le iniziative ad accesso libero o agevolato e le attività rivolte a target vulnerabili;
- le attività di quartiere rivolte ai residenti della zona in cui l'immobile è ubicato;

- le modalità di apertura degli spazi ad altre realtà del territorio;
- le tariffe ordinarie delle attività a pagamento e gli impegni in materia di tariffe agevolate e di accoglienza dei soggetti segnalati dai Servizi Sociali, secondo quanto previsto dall'art. 5;
- il numero e la tipologia delle iniziative ad accesso libero e gratuito aperte all'intera cittadinanza, con indicazione della loro cadenza.

ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Il punteggio relativo alle istanze presentate sarà articolato nel modo seguente, per un punteggio massimo complessivo di 100 punti:

MACRO-CRITERIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
A. Qualità, coerenza e accessibilità del progetto culturale	– Organicità del piano quale programma unitario e coerente per l'intera durata della convenzione, e non quale somma di eventi slegati; – Qualità, articolazione ed efficacia delle attività educative e laboratoriali proposte; – Effettiva integrazione tra le arti espressive e ricreative, la valorizzazione della lettura e i temi dell'ambiente e della sostenibilità; – Continuità con la vocazione educativa e formativa originaria dell'immobile; – Sinergie con le istituzioni scolastiche del territorio: accordi, protocolli d'intesa o convenzioni operative per l'attivazione di percorsi formativi integrativi o di contrasto alla povertà educativa; – Sostenibilità economico-finanziaria complessiva della proposta progettuale, coerenza della struttura economico-tariffaria e garanzia di accessibilità economica delle tariffe praticate per le attività a pagamento.	**35**
B. Impatto sociale e inclusione	– Livello di coinvolgimento attivo della cittadinanza ed efficacia delle azioni di coesione relazionale e inclusione sociale; – Qualità e articolazione delle attività rivolte a target vulnerabili; – Attività di quartiere: iniziative di animazione e socialità di prossimità rivolte ai residenti della zona in cui l'immobile è ubicato, eventi che aprono i locali al quartiere, azioni di cura e valorizzazione degli spazi circostanti; – Offerta integrativa rispetto ai minimi stabiliti dall'art. 5 relativa al numero di utenti segnalati dai Servizi Sociali accolti a titolo gratuito, valutata in relazione all'effettiva sostenibilità e capacità recettiva del progetto;	**25**

MACRO-CRITERIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
	– Ampiezza delle categorie beneficiarie di tariffe agevolate ed entità delle riduzioni applicate rispetto alle tariffe ordinarie; – Qualità, pianificazione e rilevanza sociale delle iniziative ad accesso libero e gratuito programmate per la cittadinanza.	
C. Rete territoriale: composizione, ruolo operativo e apertura	– Numerosità, capillarità e ruolo operativo effettivo dei soggetti che compongono la rete; – storicità e continuità dell'impegno dei componenti sul territorio comunale; – impegno a mettere gli spazi a disposizione di altre realtà culturali e associative del territorio per iniziative condivise, con indicazione delle modalità di accesso	**20**
D. Modello di gestione degli spazi e calendario condiviso	– Chiarezza del modello di gestione delle sale concesse e delle responsabilità interne alla rete; – funzionalità del calendario condiviso e concordato tra tutti i soggetti promotori, e modalità di risoluzione dei conflitti di utilizzo; – ampiezza e continuità dell'apertura settimanale garantita; – capacità del piano organizzativo di assicurare il pieno e continuo utilizzo dei locali per l'intera durata della convenzione.	**20**
TOTALE		**100**

Per ciascun criterio la Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, esprimerà un giudizio che si tradurrà in un punteggio secondo la seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1,00
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Insufficiente	0,40
Non adeguato	0,00

Il punteggio di ciascun criterio si ottiene moltiplicando il punteggio massimo previsto per il coefficiente corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione.

Il punteggio è attribuito esclusivamente sulla base di quanto dichiarato nell'istanza e nella proposta progettuale e documentato dagli allegati; in mancanza di trattazione dell'elemento non è attribuito alcun punteggio.

ART. 10 – SOGLIE MINIME DI MERITO ED ESITO DELLA SELEZIONE

A tutela dell'interesse pubblico e del corretto utilizzo del patrimonio comunale, la concessione dei locali è subordinata al conseguimento di un punteggio complessivo non inferiore a 60/100 punti.

La convenzione sarà stipulata, e la concessione in comodato proposta agli organi competenti, in favore dell'Ente Capofila che, superata tale soglia, abbia conseguito il punteggio più alto.

Qualora nessuna delle proposte pervenute raggiunga la soglia minima di 60/100 punti, la Commissione verbalizza la conclusione infruttuosa della procedura per mancanza dei requisiti qualitativi minimi richiesti, e non si dà luogo ad alcuna assegnazione.

L'Amministrazione comunale si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, purché il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti previsti e superi la soglia minima.

ART. 11 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E TERMINI

L'istanza di partecipazione, presentata utilizzando l'Allegato B (o comunque mantenendone il formato), dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo comune.monterotondo.rm@pec.it entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 18/11/2026, corrispondente al ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo pretorio on line.

L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: "Manifestazione di interesse – Progetti di promozione culturale – Locali di Via Cilento".

È esclusa ogni altra modalità di invio diversa da quella sopra indicata. Non saranno ammesse a valutazione le manifestazioni di interesse pervenute fuori termine.

Documentazione obbligatoria da allegare:

- istanza di partecipazione (Allegato B), sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente Capofila;
- statuto e atto costitutivo dell'Ente Capofila;
- documentazione attestante l'iscrizione al RUNTS da almeno 6 (sei) mesi dell'Ente Capofila;
- accordo di partenariato, atto costitutivo dell'ATS o altro atto formale di costituzione della rete, sottoscritto da tutti i soggetti aderenti;
- elenco dei soggetti della rete, con denominazione, natura giuridica, sede e ruolo operativo nel progetto;
- proposta progettuale redatta secondo l'art. 8;
- ogni ulteriore dichiarazione e documentazione a sostegno degli elementi valutati dalla griglia di cui all'art. 9;
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'Ente Capofila.

La documentazione dovrà essere adeguatamente esaustiva, al fine di fornire alla Commissione sufficienti elementi di valutazione per l'attribuzione dei punteggi secondo i parametri di cui all'art. 9.

ART. 12 – PROCEDURA DI SELEZIONE

Le proposte sono valutate da una Commissione giudicatrice nominata con successivo provvedimento, dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze.

L'Amministrazione comunale potrà chiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata.

Il soggetto selezionato si impegna a stipulare la convenzione, che conterrà gli elementi principali indicati nel presente avviso, secondo lo schema che sarà approvato con deliberazione della Giunta comunale.

L'avviso ha fini esclusivamente esplorativi e non vincola in alcun modo il Comune di Monterotondo all'assegnazione dell'immobile. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare in tutto o in parte, annullare o revocare il presente avviso, ovvero di prorogarne i termini, in qualsiasi momento e per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i partecipanti possano vantare diritti o pretese di alcun genere, né alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute.

Il Comune provvederà al controllo sulla veridicità dei contenuti resi nelle dichiarazioni.

ART. 13 – PUBBLICAZIONE ED ESITI

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Monterotondo, nelle sezioni di Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti" e "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", nonché nella sezione notizie della home page istituzionale, fino alla scadenza del termine di presentazione delle istanze.

Gli esiti istruttori saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Monterotondo www.comune.monterotondo.rm.it; tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti valore di notifica e comunicazione ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno trattati dal Comune di Monterotondo, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti d'istituto, di legge e di regolamento correlati al procedimento e alla gestione amministrativa del rapporto.

Titolare del trattamento è il Comune di Monterotondo, con sede in Piazza A. Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo (Roma). Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l'Avv. Danilo Quaglini – e-mail: dpo@comune.monterotondo.rm.it – PEC: daniloquaglini@ordineavvocatiroma.org.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Palombi, Titolare di incarico E.Q. del Servizio Cultura, Turismo e Sport – e-mail: francesca.palombi@comune.monterotondo.rm.it – tel. 06/90964130 – PEC: comune.monterotondo.rm@pec.it.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Cultura, tel. 06 90964130.